

REGOLAMENTO SICC

Art. 1

1. L'espressione "senza scopo di lucro" significa che i proventi dell'attività dell'Associazione e gli eventuali avanzi di gestione non possono essere distribuiti ai Soci, ma devono essere utilizzati o accantonati per finanziare le attività istituzionali, come stabilito dall' Art 21. Il bilancio annuale dell'Associazione può quindi chiudere in attivo, consentendo un accantonamento.

Art. 2

1. Si intende per cosmetologo una persona che, partendo da una preparazione di studio equivalente ad un diploma od una laurea, abbia ampliato le proprie conoscenze nel settore cosmetico con ulteriori studi, o con attività professionali.
2. La pubblicazione di lavori scientifici e tecnici può avvenire ad opera sia di singoli soci che di commissioni, comitati e simili; in entrambi i casi gli autori dei lavori possono essere ricompensati. Le decisioni dovranno essere approvate dal Consiglio Direttivo.
3. Possono essere organizzate anche esposizioni di tipo fieristico.

Art. 3

1. I Soci che contravvengono a quanto stabilito possono essere assoggettati al disposto dell'Art. 11.
2. I requisiti delle categorie relative ai titoli di studio e all'esperienza lavorativa sono i seguenti:
 - a) A1: laurea in chimica, chimica industriale, chimica e farmacia, farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche, ingegneria chimica, scienze biologiche, medicina (limitatamente alle specialità di dermatologia, farmacologia e tossicologia) e tutte le lauree che, ai sensi di legge, siano riconosciute valide per l'attività di Direttore tecnico, Valutatore o Esperto. Sono validi anche i corrispondenti titoli esteri. Il socio deve lavorare nel settore cosmetico(come sotto definito) da almeno sei mesi, e totalizzare entro tre anni almeno 12 mesi di lavoro nel settore. Nel caso contrario passerà alla categoria A3. La frequenza di scuole di specializzazione post laurea a livello universitario di argomento cosmetico equivale all'esperienza lavorativa richiesta dallo statuto. Per lavoro nel settore cosmetico si intende presso aziende produttrici di cosmetici (sia direttamente che tramite terzisti), aziende che importano e distribuiscono cosmetici (cioè quelle aziende che ricadono nell'ambito della Legge 713 e successive modifiche), aziende che producono, importano o distribuiscono materie prime, imballaggi o macchine, aziende di servizi specializzati per la cosmetica (ricerca, analisi, controlli, valutazione, ecc.), Università o altri Enti pubblici o privati di studio e ricerca in discipline attinenti al settore, consulenti nel settore della ricerca e sviluppo, marketing e simili).
 - b) A2: Laurea breve o diploma (rilasciato da istituti tecnici o equiparati) dopo 5 anni di studio con indirizzo attinente a chimica, farmacia, biologia. Lauree in medicina (tranne quelle indicate al punto precedente), scienza delle preparazioni alimentari, agraria. o simili. Sono validi anche i corrispondenti titoli esteri. Il socio deve lavorare nel settore cosmetico(come sopra) da almeno sei mesi, e totalizzare entro tre anni almeno 12 mesi di lavoro nel settore. Nel caso contrario passerà alla categoria B.
 - c) A3: laurea come per categoria A1 ma lavoro in azienda che non rientra in quanto stabilito precedentemente(rientrano ad esempio in questa categoria gli istituti di bellezza, le aziende che vendono solo al pubblico, i servizi non specializzati).
 - d) B1 : nessun regolamento
 - e) B2 : nessun regolamento

- f) *B3: studenti che frequentino un corso di laurea valido per l'inserimento in categoria A o gli ultimi due anni di scuola superiore valida per l'inserimento in categoria B. Possono restare in questa categoria al massimo per tutto l'anno successivo alla laurea o al diploma. Devono avere un'età inferiore ai 30 anni. Alla scadenza dei termini passano ad una delle categorie A. La possibilità di essere riconosciuti come studenti deve essere documentata annualmente alla segreteria.*
- g) *C1: Professori Universitari o titolari di incarichi in Università in discipline collegate alle lauree relative alla categoria A. Possono essere esentati dal pagamento della quota annuale. Possono iscriversi su propria richiesta o su invito del Consiglio. Non possono superare il 5% del totale dei Soci di categoria A (*).*
- L'elenco degli accademici deve essere sottoposto a revisione ogni 3 anni, in modo da deporre i soci accademici che non sono più interessati al settore cosmetico.*
- h) *C2: Soci Onorari: Non pagano la quota e non possono superare il 5% del totale dei Soci di categoria A (*).*
- i) *(**) Se il numero di Soci diminuisse in modo tale da far superare questa soglia, pur senza nuove nomine, il numero dei Soci di categoria C può restare invariato anche in eccesso rispetto alla percentuale stabilita*
3. *Qualora il socio consegua le qualifiche per cambiare la categoria deve darne tempestiva comunicazione scritta (o equivalente) alla segreteria. Anche in mancanza di tale comunicazione la segreteria può procedere d'ufficio all'assegnazione della nuova categoria, informandone per scritto il Socio, che può opporsi facendo appello al Consiglio entro tre mesi. Le quote relative alla nuova categoria saranno applicate nell'anno solare successivo a quello della richiesta o dell'assegnazione.*
4. *Ai fini dell'adesione all' I.F.S.C.C. i soci che vengono contati sono quelli delle categorie A1 e A2.*

Art. 4

- Le domande di ammissione devono essere indirizzate al consiglio ed inviate alla segreteria mediante apposito modulo. La domanda deve contenere i seguenti dati: Cognome, Nome, indirizzo, data di nascita, titolo di studio con data e luogo di conseguimento; la domanda deve anche contenere notizie sull'attività presente e passata nel settore cosmetico e la firma del o dei soci presentatori. E' facoltà del consiglio richiedere ulteriori informazioni o/e documentazioni ed eventualmente ammettere l'aspirante socio in una categoria diversa da quella richiesta. Nel caso di richiesta di ammissione in Categoria A deve essere allegata copia del titolo di studio; nel caso di B3 (studenti) idonea documentazione; nel caso di C1 (accademici) se manca l'idonea documentazione l'aspirante socio può essere ammesso qualora la metà più uno dei consiglieri presenti siano favorevoli. Nel caso di autocertificazione della documentazione richiesta il CD si riserva la facoltà di richiedere i certificati in originale.*
- In caso di accettazione della domanda l'aspirante socio avrà due mesi di tempo dall'avvenuta comunicazione per versare la quota. Trascorso tale tempo sarà considerato rinunciatario.*

Art. 5

- Per adeguarsi allo statuto dell'I.F.S.C.C. il numero di soci di categoria A deve essere superiore a quello dei Soci di categoria B.*

Art. 6

- Sono considerati mezzi validi per la convocazione delle assemblee, oltre alla raccomandata a mezzo posta o agenzie di recapito, il telegramma, il telex, il fax e la posta elettronica.*
- Le assemblee vengono presiedute dal Presidente dell'Associazione; nel caso di assenza viene sostituito da un Consigliere (nell'ordine Vice presidente, Segretario, Tesoriere, Presidente uscente o per anzianità). Il Segretario, o un suo incaricato, provvede a redigere il Verbale.*
- Le votazioni delle Assemblee avvengono con il principio della maggioranza assoluta (metà più uno dei presenti aventi diritto al voto). Tutti i Soci hanno diritto di voto nelle assemblee. Nelle elezioni*

degli organi statutari e per le modifiche dello Statuto votano però solo i Soci di Categoria A e C. I consiglieri hanno diritto di voto anche per l'approvazione del bilancio.

4. *I Soci in possesso di delega devono presentare la delega al Presidente dell'Assemblea.*
5. *Il Presidente viene eletto dal consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei consiglieri (metà più uno dei consiglieri, contando anche gli assenti). In caso di insuccesso la votazione può essere ripetuta. Nel caso in cui non si riuscisse ad eleggere il presidente alla terza votazione diviene automaticamente presidente il Consigliere che ha avuto il maggior numero di voti dei Soci alle elezioni per il Consiglio. Il consigliere rappresentante dei soci di categoria B non vota per il presidente. L'assegnazione delle altre cariche può avvenire per indicazione del presidente, ed approvazione del consiglio, o per elezione da parte del consiglio a maggioranza semplice dei presenti. Le candidature devono essere proposte nella prima riunione del consiglio successiva alle elezioni solo dai consiglieri presenti. Durante il secondo consiglio (comunque entro 1 mese dalle elezioni) verrà eletto il Presidente.*
6. *Per incarichi statutari si intende: consigliere, proboviro, revisore dei conti.*

Art. 7

1. *I consiglieri non possono ricevere un compenso per la loro attività in quanto tali: possono invece ricevere rimborsi spese, sia in denaro che come sconti SICCC, per le spese (viaggi e trasferte in auto o con altri mezzi, soggiorni, cancelleria, telefoniche, ecc.) sostenute nell'organizzare e promuovere convegni, corsi o altre attività. Tali rimborsi devono essere autorizzati dalla maggioranza assoluta del Consiglio (metà più uno dell'intero consiglio, e non solo dei presenti)*

Art. 8

- 1) *Chi intende candidarsi alle cariche statutarie deve darne comunicazioni al Comitato delle Nomine o alla Segreteria almeno un mese prima delle elezioni.*
- 2) *I Soci possono votare sia i candidati proposti che altri Soci, aventi i requisiti necessari all'elezione. Il numero massimo di preferenze per il Consiglio direttivo deve essere inferiore al numero di Consiglieri eleggibili.*
- 3) *I moduli relativi alla votazione e la convocazione dell'Assemblea saranno inviati al domicilio del Socio, tramite opportuno mezzo che garantisca la data di trasmissione, almeno trenta giorni prima della stessa. Le caratteristiche delle schede e degli altri moduli relativi alla votazione sono stabilite dal Consiglio d'intesa con il Comitato delle Nomine. Per facilitare il compito degli elettori il Comitato delle Nomine potrà predisporre un curriculum dei Soci candidati.*
- 4) *Qualora la votazione avvenga per corrispondenza la scheda, inserita in una busta anonima, dovrà essere fatta pervenire alla Segreteria, utilizzando una busta prestampata recante il nome del Socio, tramite raccomandata o servizio di recapito autorizzato o recapitata a mano anche personalmente o tramite altri Soci entro e non oltre le ore 18 del giorno precedente la data fissata per l'Assemblea. La segreteria provvederà a registrare su appositi moduli il nome del mittente, il mezzo di recapito, data ed ora di arrivo. Le votazioni pervenute dopo tale termine non saranno ritenute valide. Le buste pervenute alla Segreteria verranno consegnate sigillate al Comitato delle Nomine che, dopo aver verificato la registrazione come sopra, aprirà la busta con il nome ed aggiungerà le buste interne anonime a quelle raccolte durante l'Assemblea, provvedendo quindi allo spoglio delle stesse. Qualora la scheda non arrivasse entro i termini il Socio può chiedere al Comitato delle Nomine di votare durante l'Assemblea.*
- 5) *Nel caso in cui il Socio intenda votare durante l'Assemblea la busta anonima contenente la scheda verrà consegnata dal Socio stesso al Comitato delle Nomine durante le operazioni di voto. Sarà cura del comitato delle nomine controllare che il Socio non risulti tra quelli che hanno già votato. Non è ammesso il voto per delega, tuttavia i Soci possono far recapitare la propria scheda, utilizzando la busta esterna prestampata e con le modalità previste per la votazione per corrispondenza, da altri Soci che partecipano all'Assemblea.*
- 6) *In caso di parità di voti viene considerato eletto il socio avente maggiore anzianità associativa. Eventuali contestazioni devono giungere per scritto entro tre giorni al Comitato delle Nomine. In tale caso il Consiglio Direttivo uscente rimane formalmente in carica solo per deliberare sulle eventuali contestazioni.*

7) *Le altre norme relative alla votazione saranno stabilite dal Comitato delle Nomine d'intesa con il Consiglio.*

Art. 9

1. *Il Consiglio stabilisce, entro Settembre, le quote sociali dell'anno successivo, in modo da permettere alla segreteria di inviare ai Soci entro Dicembre le comunicazioni per il rinnovo. Qualora durante la successiva Assemblea di approvazione del bilancio venisse deciso un aumento delle quote sociali le nuove quote verranno applicate solo a chi non ha già provveduto al rinnovo. I soci che partecipano all'assemblea di fine esercizio, tenuta durante il mese di Marzo, hanno diritto al voto solo se hanno provveduto al pagamento della quota del nuovo anno.*

2. *Le quote possono essere differenti per le diverse categorie:*

- *le quote dei Soci di Categoria A2 devono essere uguali a quella dei soci di Categoria A1*
- *le quote dei Soci di Categoria A3, B1 e B2 devono essere superiori a quella dei soci di Categoria A1.*
- *le quote dei Soci di Categoria B3 devono essere inferiori a quella dei soci di Categoria A,*
- *le quote dei Soci di Categoria C1 possono essere inferiori a quella dei soci di Categoria A1 o nulle*
- *i Soci di Categoria C2 non pagano quota*

I soci che hanno superato l'età di 65 anni e hanno cessato l'attività lavorativa nel settore pagano il 50% della quota, se ne danno segnalazione hanno diritto all'iscrizione gratuita all'associazione.

Art. 10

1. *Il Socio che non ha pagato la quota dell'anno in corso viene considerato moroso, ma mantiene la qualifica di Socio. Entro il mese di settembre deve essergli inviato (a mezzo lettera, fax, posta elettronica o altro mezzo ritenuto idoneo dal Segretario) un sollecito. Nella prima riunione di Consiglio dell'anno successivo il Segretario trasmette al Consiglio l'elenco dei Soci morosi; salvo decisioni differenti del Consiglio i soci morosi sono automaticamente sospesi. Il Socio sospeso può essere reintegrato qualora paghi le quote dovute entro un mese dall'invio della comunicazione della sospensione; dopo questo termine solo in seguito ad approvazione del Consiglio e pagamento di una penale (che deve essere almeno uguale alla quota annua) e dell'annualità in corso. Dopo il 31 Marzo verranno inviati i solleciti al pagamento e il moroso pagherà come non socio alle manifestazioni. Durante la prima riunione di Settembre del CD si deciderà in merito all'espulsione dei morosi. Alla decisione farà seguito un'ultima comunicazione di richiamo.*

Art. 11

1. *Il Socio sospeso non viene più conteggiato nel numero dei soci e non ha diritto al voto e alle facilitazioni riservate ai soci; l'invio della corrispondenza viene sospeso e il socio viene considerato decaduto.*

Art. 12

1. *I Soci A e C hanno diritto di voto in tutte le occasioni; i Soci di categoria B hanno diritto di voto nelle Assemblee (tranne che nel caso di variazioni dello Statuto, come da art. 19). Nel caso delle elezioni delle cariche statutarie i Soci di categoria B possono votare, con le modalità stabilite dall'art. 8, per eleggere un loro rappresentante presso il consiglio; questi deve essere un socio di categoria B.*

Art. 13

1. *Chi maturi un numero di quattro assenze consecutive o comunque un totale di sei in un anno, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio. Si decade anche nel caso di perdita della qualifica di Socio secondo quanto previsto dall'art. 10. In caso di sospensione dovuta a morosità si rimane sospesi anche dal Consiglio. Qualora in seguito a decadimento o dimissioni, nonostante il ricorso alla cooptazione, il numero di consiglieri scenda sotto i 5 (più il Comitato di presidenza – numero di consiglieri da 9 a 14, escluso il past president) si potrà procedere ad elezioni suppletive parziali da tenersi entro sei mesi in occasione di un'Assemblea Generale. Se tale avvenimento si verifica negli ultimi sei mesi del terzo anno il Consiglio potrà rimanere in carica per il disbrigo delle attività correnti fino alla nuova Assemblea elettiva.*

2. *In caso di dimissioni del Presidente questi viene sostituito dal Vice presidente e si procede alla nomina del nuovo Vice presidente. Qualora questo avvenga nel terzo anno il mandato non viene conteggiato come un triennio ai fini della rielezione a Presidente.*

Art. 14

1. *Entro gennaio deve essere predisposto dal Segretario, su indicazioni della Commissione affari scientifici, il programma scientifico dell'anno. Tale programma deve essere inviato, il più presto possibile, alle riviste ed alle associazioni contenute nelle liste predisposte. Insieme al programma deve essere predisposto ed inviato anche il resoconto delle attività dell'anno precedente*
2. *Il bilancio consuntivo approvato dal Consiglio deve essere inviato ai Revisori dei conti almeno 15 giorni prima dell'Assemblea in modo che questi possano esprimere un parere che deve essere comunicato all'Assemblea stessa. Il Tesoriere mette a disposizione dei revisori dei conti la documentazione contabile da loro richiesta.*

Art. 15 - nessun regolamento

Art. 16

1. *I revisori possono partecipare, su invito del Consiglio, alle riunioni durante le quali viene discusso il bilancio; non possono comunque interferire sulle decisioni del Consiglio Direttivo poiché la loro funzione è quella di consulenza e controllo.*
2. *I revisori possono prendere visione della documentazione contabile dell'Associazione e predisporre relazioni per l'Assemblea annuale.*

Art. 17

1. *Il Comitato delle nomine può sollecitare i Soci a proporsi per le cariche statutarie. Fornisce assistenza al Consiglio sulle procedure per le elezioni. Coopera con il Segretario per quanto riguarda il regolare svolgimento delle elezioni.*

Art. 18

1. - nessun regolamento
2. - nessun regolamento
3. - nessun regolamento
4. *Il tesoriere riferisce, su richiesta del Consiglio, in ordine ai prelievi effettuati. Può gestire depositi bancari e postali, disponendo della delega a firmare a favore, in caso di assenza, del Presidente e del Segretario. Le spese di gestione ordinaria (p.e. affitto, luce, telefono, ecc.) sono gestite direttamente dal tesoriere.*
5. *Il Segretario provvede alla tenuta del registro dei Soci anche con mezzi elettronici, con l'osservanza delle disposizioni relative alla tutela dei dati personali. I Soci sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Segreteria eventuali modifiche dei dati personali, in particolare del recapito. Il Segretario non è responsabile dei disguidi derivanti da tale inadempienza. Ai Soci viene rilasciata una ricevuta che riporta l'avvenuto adempimento del versamento delle quote sociali.*

Art. 19 - nessun regolamento

Art. 20

1. - nessun regolamento
2. *Possono essere costituite Delegazioni in aree geografiche limitate. Un Consigliere deve assumere la responsabilità di coordinazione e controllo per almeno un anno; dopodiché la Delegazione provvederà autonomamente a nominare i propri organi direttivi. Qualora una Delegazione richieda un finanziamento per la propria attività deve sottoporre al Consiglio una richiesta motivata, e se necessario un bilancio preventivo, e successivamente giustificare le spese. Può anche finanziarsi autonomamente, riferendone le modalità al Consiglio.*

Art. 21 - nessun regolamento

Art. 22 - nessun regolamento

Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo il 29/01/2009